

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. ROMA

RICORSO

per la Società Faloria S.P.A. contro il Ministero del Turismo ed altri.

INDICE DEL RICORSO

A. PROFILI DI ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE: palese violazione degli artt. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e 97 Cost. (buon andamento e imparzialità), nonché dei principi sanciti dagli art. 1 (efficacia ed efficienza), 3 (obbligo di istruttoria specifica) e 22 (trasparenza e accesso) della legge n. 241/1990.

I. PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI.

1. Illegittimità del diniego tacito formatosi (in data 11 gennaio 2026) a seguito di istanza di accesso agli atti depositata presso il Ministero del Turismo in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente insieme ad ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto), in qualità di mandataria di alcune Imprese partecipanti alla procedura tra cui la Società Faloria S.P.A.: violazione del diritto di accesso sancito dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché del principio di pubblicità e trasparenza (legge n. 241/1990) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
2. Richiesta di emanazione di un ordine istruttorio all'Amministrazione con deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto (necessaria anche al fine di comprendere come sia maturato il punteggio di n. 60 punti attribuito alla società ricorrente e dalla stessa “immaginato” in n. 50 punti per il Criterio A ed il n. 10 punti per il Criterio B).

II. PROFILI DI ILLEGITTIMITA' GENERALE DELL'INTERA PROCEDURA.

1. Illegittimità dell'Avviso (bando, oggetto della presente impugnazione come atto presupposto) nella previsione di punteggi “fissi-forfetari” per le varie valutazioni (ad esempio, punti nn. 5 o 10 o 20 o 30 per i vari livelli) a seconda dei livelli di valutazione forfetaria dei vari Progetti, anziché di punteggi “variabili-specifici” (ad esempio, punti fino a 5 o fino a 10 o fino a 20 o fino a 30 per i vari livelli), che avrebbero consentito alla Commissione di svolgere una istruttoria ed una valutazione specifica dei singoli Progetti (e non ultra-forfetaria, come è avvenuto) e di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli fissi previsti a seconda dell'effettivo livello dei singoli progetti; tali valutazioni specifiche avrebbero, peraltro, determinato una graduatoria finale “fisiologica”, molto più articolata, e non la irragionevole e “patologica” graduatoria finale “a blocchi”, con tutte le Società a pari merito, rispettivamente con n. 100 punti (posizione n. 1), n. 90 punti (posizioni nn. 2-3), n. 82 punti (posizioni nn. 4-5), n. 80 punti (posizioni nn. 6-7), n. 72 (posizione n. 8), n. 70 punti (posizioni nn. 9-23), n. 65 punti (posizioni nn. 24-28, ultima ammessa al finanziamento), n. 62 punti (n. 29) e n. 60 punti (posizioni nn. 30-101, tra le quali la ricorrente, in posizione n. 100).

2. Illegittimità dell'art. 13 dell'Avviso, laddove lo stesso non aveva irragionevolmente previsto un criterio per differenziare le posizioni in caso di parità in graduatoria; illegittimità della successiva previsione del criterio del sorteggio per definire le posizioni in caso di parità di punteggio, anche a n. 60 punti (dalla n. 30 alla n. 101, ovvero n. 71 Società tutte a n. 60 punti), criterio previsto solo con atto in data 14 novembre 2025 (divenuto lesivo solo con la successiva applicazione del sorteggio, in esito al quale la Società ricorrente è stata collocata al posto n. 100 in graduatoria, ed oggetto della presente impugnazione come atto presupposto).

3. Illegittimità del provvedimento (non reso noto in alcun atto ufficiale), con il quale l'iniziale stanziamento di circa 229 milioni previsto dall'Avviso è stato sottoposto ad un “taglio” di circa 68 milioni (irragionevole, immotivato ed ingiustificato ed in violazione dell'art. 13 dell'Avviso, che prevedeva l'attribuzione del finanziamento fino all'esaurimento delle risorse), con conseguente riduzione del finanziamento complessivo a circa 162 milioni e, quindi, con conseguente ammissione al finanziamento soltanto fino alla posizione n. 28 in graduatoria (per quanto attiene al “settore Alpi”, per il quale ha partecipato la ricorrente), con esclusione del finanziamento per la società collocatasi al posto n. 29 e per tutte le società collocate a pari merito (con punti n. 60) nella posizione immediatamente successiva, poi collocate per sorteggio nelle posizioni da n. 30 a n. 101 (tra le quali la ricorrente, collocata in posizione n. 100).

III. PROFILI RELATIVI ALLE VALUTAZIONI TECNICHE: ILLEGITTIMITÀ NELLA VALUTAZIONE TECNICA E NELLA RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ALLA SOCIETÀ RICORRENTE.

1. Illegittimità del punteggio attribuito alla Società ricorrente nella valutazione del Criterio B (“*Cantierabilità*”), pari a n. 10 punti riconosciuti, anziché pari a n. 30 punti o almeno 20 punti (alla stessa effettivamente spettanti), con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 20 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 80 punti (ovvero in posizione tra n. 2 e 6, utile per la concessione del contributo), o almeno di ulteriori n. 10 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 70 punti (ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 7 a n. 23, tutte ammesse al finanziamento).

2. Illegittimità della mancata attribuzione dei punteggi premiali, pari ad almeno n. 2 punti (alla stessa effettivamente spettanti), anziché pari a n. 0 punti riconosciuti, con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 2 punti (che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 62 punti, ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 29 a n. 30, che sarebbero state ammesse al finanziamento, nel caso di mancata emanazione del taglio al finanziamento generale indicato al par. II.3).

B. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI RIESAME E, IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA, AI SENSI DELL'ART. 55.10. CPA.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. ROMA

RICORSO

della **Società Faloria S.P.A.** con sede in Cortina D'Ampezzo, in Via Ria De Zeto n. 10, C.F. e P.IVA 00083410258, in persona del rappresentante legale munito dei relativi poteri il sig. Alessandro Menardi, nato a Cortina D'Ampezzo il 23 ottobre 1964, residente in Cortina D'Ampezzo in Via San Francesco 4, (C.F. MNR LSN 64R23 A266H), assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E20 H501I - pec avv.enrico.lubrano@pec.it) e Stefano Campoccia (C.F. CMP SFN 60R29 C957Z, pec stefanocampoccia@pec.ordineavvocatitreviso.it), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il primo di essi, fisicamente presso il Suo Studio sito in Via Flaminia n. 79 (RM) e digitalmente presso l'indirizzo pec avv.enrico.lubrano@pec.it, con indicazione di volere ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec indicato ed al numero di FAX 06/3214981, ai sensi dell'art. 136 c.p.a.

CONTRO

Il Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*;

Il Ministero del Turismo - Segretariato Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, presso il **Ministero del Turismo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

Tofana s.r.l., C.F. e P.IVA 01089670259, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Mamma Rosa Funivie S.r.l., C.F. e P.IVA 00208970699, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Funivie Seggiovie San Martino S.r.l., C.F. e P.IVA 00180180226, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Prato Nevoso s.p.a., S.r.l., C.F. e P.IVA 03544980042, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nonché nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo nel settore "Alpi" e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 27 in graduatoria finale);

nonché nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 28 in graduatoria finale);

nonché nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla relativa procedura e che sono stati collocati in graduatoria in posizione di ammissione della richiesta, ma in posizione non utile per ottenere il contributo (dalla posizione n. 29 alla n. 199 in graduatoria finale);

nonché di tutti i soggetti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico in questione (e, in particolare, di tutti i soggetti che si sono classificati nelle prime n. 28 posizioni, i quali riceveranno il finanziamento previsto dall'Avviso, nonché di tutti i soggetti che hanno presentato o che presenteranno ricorso al TAR Lazio avverso la propria posizione nella relativa graduatoria, che potrebbero, quindi, sopravanzare la Società ricorrente nella relativa graduatoria), ai quali si chiede di estendere il contraddittorio tramite autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41.4. CPA per l'integrazione del contraddittorio;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIU' IDONEE,
PRIMA FRA TUTTE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

CON RICHIESTA DI RIESAME

ED, IN VIA SUBORDINATA, CON RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA, AI
SENSI DELL'ART. 55.10. CPA.

- A. della graduatoria (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 264763), relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento emanata dal Ministero del Turismo in data 20 novembre 2025 (di rettifica della precedente graduatoria in data 19 novembre 2025, anch'essa oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), nella quale le posizioni di pari merito sono state definite con sorteggio, non previsto quale modalità di scelta di soggetti in parità di punteggio dall'Avviso Pubblico del 3 giugno 2024, e previsto quale criterio di definizione delle posizioni di pari merito soltanto con atto in data 14 novembre 2025 (anche esso oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), divenuto lesivo soltanto con la materiale effettuazione del sorteggio avvenuto in data 18 novembre 2025 e poi indicata nella graduatoria in data 20 novembre 2025;
- B. del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), con il quale il Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, ha indicato i soggetti partecipanti ai quali risulta essere stato concesso il contributo (fino alla posizione di graduatoria n. 28) e tra i quali non risulta essere inclusa la Società Faloria S.P.A., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ad esso, tra cui:
- B.1. l'Avviso Pubblico relativo agli Impianti di risalita (Prot. n. 0015791) per l'anno 2024 emanato dal Segretariato Generale in data 3 giugno 2024 nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di punteggi "secchi" (10 o 20 punti),

anziché punteggi variabili (“fino a” 10 o 20 punti) e nella parte in cui non ha previsto alcun criterio di definizione della posizione in graduatoria in caso di parità fra due o più soggetti (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l’approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);

B.2. l’Avviso del 14 novembre 2025 (prot. DG Valorizzazione – REG_GEN – 262568), con il quale il Ministero ha disposto un sorteggio volto a determinare l’ordine delle valutazioni per le numerose posizioni di pari merito in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall’Avviso Pubblico del 6 giugno 2024, quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l’approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);

C. del diniego tacito (formatosi in data 11 gennaio 2026) in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente, anche tramite ANEF in qualità di mandataria di più imprese tra cui la Società Faloria S.P.A.;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DEL TITOLO

della Società Faloria S.P.A. ad ottenere l’intero contributo (euro 2.153.000,00) e per la condanna del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso;

NONCHE’ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE AD UN *FACERE*

consistente nel riesame dei punteggi con particolare riferimento alla posizione della Società Faloria S.P.A. e nell’ostensione della documentazione richiamata nell’istanza di accesso.

* * *

F A T T O

In data 3 giugno 2024, il Ministero del turismo, per il tramite dell’ufficio c.d. Segretariato Generale (prot. n. 0015791/24), ha emanato l’Avviso Pubblico impianti di risalita per l’anno 2024 (“Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”) (Doc. 1).

In tale Avviso Pubblico, all’articolo 11, comma 4, è stato specificato che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento devono essere completate, appena di esclusione, entro le 12:00 del 27 settembre 2024”.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

In data 11 settembre 2024, con domanda n. 47556, la **Società Faloria S.P.A.** ha presentato al Ministero del Turismo la **propria domanda** di partecipazione al predetto Avviso pubblico (Doc. 2).

In data **14 novembre 2025**, con provvedimento prot. DG Valorizzazione – REG_GEN - 262568, il Ministero ha pubblicato un **Avviso (Doc. 3), finalizzato all'effettuazione di un sorteggio** volto a determinare l'ordine delle posizioni in caso di parità in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall'Avviso Pubblico del 6 giugno 2024 quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio.

In data **19 novembre 2025**, il Ministero del Turismo a seguito del sorteggio, ha pubblicato, con Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN – 264380, una **prima graduatoria provvisoria** dei soggetti ammessi e non ammessi alla gara dalla quale risultava che la **Società Faloria S.P.A. fosse in posizione n. 56** (Doc. 4).

In data **20 novembre 2025**, il Ministero del Turismo ha **rettificato la precedente graduatoria** (emanata in data 19 novembre 2025), con Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN – 264763, una **seconda graduatoria** dei soggetti ammessi e non ammessi alla gara, dalla quale risultava che la **Società Faloria S.P.A. fosse in posizione n. 100** (Doc. 5).

In data **27 novembre 2025**, il Ministero del Turismo ed in particolare la Direzione Generale (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), ha emanato il **decreto di approvazione della seconda graduatoria**, nel quale sono stati **indicati i soggetti ammessi a ricevere effettivamente il finanziamento, fino alla posizione n. 28 compresa**, per l'effetto di una precedente riduzione del finanziamento complessivo, da circa 229 milioni a circa 162 milioni, indicata nel medesimo atto, ma senza riferimento ad uno specifico provvedimento con il quale sarebbe stata disposta (Doc. 6).

In data **12 dicembre 2025**, la **Società ricorrente** - anche con l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto in qualità di mandataria di alcune imprese partecipanti (tra cui la Società Faloria S.P.A.) alla gara indetta mediante Avviso Pubblico emanato dal Ministero del Turismo il 6 giugno 2024 - **ha presentato un'istanza di accesso agli atti** indirizzata allo stesso Ministero, specificando che *“L'accesso richiesto è finalizzato alla verifica delle operazioni di valutazione delle domande di ciascuna delle “Imprese Mandanti” e di assegnazione dei correlati punteggi, per il più compiuto e corretto esercizio del diritto di tutela giudiziaria dei propri interessi e diritti da parte di ciascuna delle “Imprese Mandanti” sopra elencate”* (Doc. 7).

Il Ministero del Turismo, a fronte della predetta istanza di accesso agli atti, **non ha fornito alcun tipo di riscontro determinando così un diniego tacito, che si è concretamente determinato in data 11 gennaio 2026 e che costituisce oggetto della presente impugnazione.**

Avverso gli atti indicati in epigrafe, la Società Faloria S.P.A. presenta ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

La parte in diritto del presente atto è strutturata in profili sostanziali (par. A) e nei profili cautelari (par. B).

* * * *

A. **PROFILI DI ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE: palese violazione degli artt. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e 97 Cost. (buon andamento e imparzialità), nonché dei principi sanciti dagli art. 1 (efficacia ed efficienza), 3 (obbligo di istruttoria specifica) e 22 (trasparenza e accesso) della legge n. 241/1990.**

* * *

I. **PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI.**

1. **Illegittimità del diniego tacito formatosi (in data 11 gennaio 2026) a seguito di istanza di accesso agli atti depositata presso il Ministero del Turismo in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente insieme ad ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto), in qualità di mandataria di alcune Imprese partecipanti alla procedura tra cui la Società Faloria S.P.A.: violazione del diritto di accesso sancito dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché del principio di pubblicità e trasparenza (legge n. 241/1990) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).**

1.1. In data 12 dicembre 2025, la Società ricorrente – anche mediante ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto), in qualità di mandataria di alcune Imprese partecipanti alla procedura tra cui la Società Faloria S.P.A. - ha depositato **l'istanza di accesso agli atti**, per verificare le operazioni di assegnazione dei punteggi al fine di tutelare il corretto esercizio della tutela giudiziaria.

A seguito di tale istanza di accesso, il Ministero del Turismo non ha fornito alcun riscontro determinando così un diniego tacito.

*

1.2. **Tale diniego tacito è palesemente illegittimo.**

Più in particolare, l'istanza di accesso agli atti è stata depositata *“al fine di “verificare le operazioni di valutazione delle domande di ciascuna delle “Imprese Mandanti” e di assegnazione dei correlati punteggi, per il più compiuto e corretto esercizio del diritto di tutela giudiziaria dei propri interessi e diritti da parte di ciascuna delle “Imprese Mandanti”.*

Le Imprese Mandanti hanno tutte partecipato alla procedura di concessione dei contributi di cui all'Avviso pubblico “impianti di risalita anno 2024”, concorrendo per l'Area montana delle Alpi [...]. Tutte ritengono non correttamente valutate le proprie domande nella applicazione dei punti di cui ai criteri A e B dell'art. 13, dell'Avviso pubblico “impianti di risalita anno 2024”.

Inoltre, a nessuna delle domande presentate dalle “Imprese Mandanti” è stato riconosciuto alcun punteggio del “criterio premiale”; la richiesta di accesso agli atti relativi

all'attribuzione dei punteggi del criterio di premialità alle poche domande che ne hanno beneficiato e alle pertinenti relazioni tecnico illustrative, con documentazione annessa, è sorretta dall'interesse difensivo di verificare la concreta modalità di attribuzione di quei punteggi, nei pochi casi in cui è avvenuta”

A tale istanza, il Ministero del Turismo non ha fornito alcun riscontro determinando, così, un illegittimo diniego tacito, che si è concretamente determinato in data 11 gennaio 2026 e che costituisce oggetto della presente impugnazione.

In tale circostanza, l'interesse della ricorrente all'accesso è diretto, concreto e attuale, essendo strumentale alla tutela in giudizio dei propri interessi, così come indicato nella motivazione della stessa istanza di accesso agli atti precedentemente citata.

In particolare, deve essere considerato il fatto che **la graduatoria in questione ha semplicemente attribuito dei punteggi finali alle singole Società (compresa la ricorrente) senza indicare come gli stessi siano stati determinati;** di conseguenza, la società ricorrente, avendo ottenuto n. 60 punti in graduatoria, ipotizza di avere ottenuto n. 50 punti per il Criterio A e solo 10 punti per il Criterio B; pertanto, **i motivi formulati nel presente ricorso sono stati predisposti “al buio”, sulla base di tale presunzione da parte della società, che, però potrebbe pure non corrispondere alla realtà e la società ricorrente potrebbe avere ottenuto i 60 punti finali indicati nella graduatoria anche sulla base di una diversa attribuzione dei punteggi assegnati sulla base dei criteri A e B; di conseguenza, al fine di tutelare la propria posizione ed il proprio diritto alla tutela giurisdizionale, la società ricorrente ha necessità di comprendere come le sia stato attribuito il punteggio complessivo di 60 punti; pertanto, la stessa si riserva la proposizione di motivi aggiunti, in esito all'ottenimento della documentazione di gara richiesta in sede di accesso agli atti.**

Sul punto si veda la sentenza del TAR Lazio 5 dicembre 2024, n. 22009, la quale specifica che *“È giurisprudenza costante quella per cui ai fini dell'integrazione del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso, è richiesta l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché giuridicamente tutelato, nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. Non si richiede, invece, la prova della lesione attuale di una situazione giuridica soggettiva di diritto o interesse legittimo, né l'attualità del giudizio, stante l'autonoma consistenza del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica retrostante alla cui tutela è preordinato (Cfr. TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).”*

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

Ad ogni modo, l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 esplicita espressamente che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

La conoscenza dei documenti richiesti nella istanza, ed in particolare delle modalità e delle ragioni sottese all'attribuzione dei punteggi, risultano esse strumentali ed, inoltre, risultano essere il presupposto indispensabile al fine di garantire il diritto di difesa espressamente previsto dall'art. 24 Cost..

Tanto è vero che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nella sua formulazione attuale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa, riconducibile tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti ai sensi dell'art. 117, co. 2, della Costituzione.

Infatti, in assenza di tali documenti, **la ricorrente è costretta a proporre un ricorso “al buio”**, fondato su presunzioni e deduzioni ed a non potere tutelare il proprio diritto di difesa.

Pertanto, il silenzio del Ministero viola i principi di pubblicità e di trasparenza e deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente ordine al Ministero del Turismo di esibire tutta la documentazione richiesta.

*

2. Richiesta di emanazione di un ordine istruttorio all'Amministrazione con deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto (necessaria anche al fine di comprendere come sia maturato il punteggio di n. 60 punti attribuito alla società ricorrente e dalla stessa “immaginato” in n. 50 punti per il Criterio A ed il n. 10 punti per il Criterio B).

Alla luce di quanto indicato nel paragrafo precedente, si richiede al Collegio l'emanazione di un ordine istruttorio all'Amministrazione con deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto (necessaria anche al fine di comprendere come sia maturato il punteggio di n. 60 punti attribuito alla società ricorrente e dalla stessa “immaginato” in n. 50 punti per il Criterio A ed il n. 10 punti per il Criterio B).

* * *

II. PROFILI DI ILLEGITTIMITA' GENERALE DELL'INTERA PROCEDURA.

1. Illegittimità dell'Avviso (bando, oggetto della presente impugnazione come atto presupposto) **nella previsione di punteggi “fissi-forfetari” per le varie valutazioni** (ad esempio, punti nn. 5 o 10 o 20 o 30 per i vari livelli) a seconda dei livelli di valutazione forfetaria dei vari Progetti, **anziché di punteggi “variabili-specifici”** (ad esempio, punti fino a 5 o fino a 10 o fino a 20 o fino a 30 per i vari livelli), che avrebbero consentito alla Commissione di svolgere una istruttoria ed una valutazione specifica dei singoli Progetti (e non ultra-forfetaria, come è avvenuto) e di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli fissi previsti a seconda dell'effettivo livello dei singoli progetti; tali valutazioni specifiche avrebbero,

peraltro, determinato una graduatoria finale “fisiologica”, molto più articolata, e non la irragionevole e “patologica” graduatoria finale “a blocchi”, con tutte le Società a pari merito, rispettivamente con n. 100 punti (posizione n. 1), n. 90 punti (posizioni nn. 2-3), n. 82 punti (posizioni nn. 4-5), n. 80 punti (posizioni nn. 6-7), n. 72 (posizione n. 8), n. 70 punti (posizioni nn. 9-23), n. 65 punti (posizioni nn. 24-28, ultima ammessa al finanziamento), n. 62 punti (n. 29) e n. 60 punti (posizioni nn. 30-101, tra le quali la ricorrente, in posizione n. 100).

La estrema sommarietà delle valutazioni poste in essere dalla Commissione nell'ambito della intera procedura risulta evidente:

- a) **a monte, nelle previsioni di Bando, contenenti indicazioni di punteggi “secchi” (ovvero 10 o 20 o 30 punti), anziché di punteggi variabili (ovvero fino a 10 o fino a 20 o fino a 30 punti), che avrebbero consentito alla Commissione una valutazione specifica con riferimento al livello qualitativo dei singoli progetti esaminati (previsioni oggetto della presente impugnazione come atti presupposti, la cui lesività si è determinata soltanto al momento della relativa applicazione e della successiva concretizzazione nella graduatoria impugnata);**
- b) **nonché, a valle, nella attribuzione di tali punteggi “secchi”, che ha determinato la emanazione di una graduatoria finale totalmente patologica (sopra sintetizzata nel titolo del paragrafo), in quanto costituita da blocchi di società risultate a pari merito per l'attribuzione di punteggi parziali e finali estremamente rotondi e del tutto inadeguati a differenziare il valore qualitativo dei singoli progetti, con gravissimo difetto di istruttoria, totale superficialità delle valutazioni e della attribuzione dei relativi punteggi, con conseguente violazione della *par condicio*.**

In particolare, la sommarietà dell'operato del Ministero ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si evince dalla graduatoria, poiché **alle Imprese dalla posizione n. 30 alla n. 101 è stato attribuito il medesimo punteggio (n. 60 punti) (n. 71 società nella stessa identica posizione di graduatoria e con lo stesso identico punteggio, fatto probabilmente unico nella storia del procedure ad evidenza pubblica italiane è già di per sé indice evidente del carattere estremamente sommario delle valutazioni formulate e dei proteggi assegnati);** tale attribuzione, di fatto “spannometrica”, senza adeguata istruttoria e differenziazione tra le Imprese partecipanti, ha determinato che il Ministero del Turismo ha poi dovuto fare illegittimamente ricorso al criterio del sorteggio, pur trattandosi di criterio non previsto dal Bando, generando ulteriori profili di illegittimità dell'intera procedura come sarà più ampiamente evidenziato al paragrafo successivo.

* *

2. Illegittimità dell'art. 13 dell'Avviso, laddove lo stesso non aveva irragionevolmente previsto un criterio per differenziare le posizioni in caso di parità in graduatoria; illegittimità

della successiva previsione del criterio del sorteggio per definire le posizioni in caso di parità di punteggio, anche a n. 60 punti (dalla n. 30 alla n. 101, ovvero n. 71 Società tutte a n. 60 punti), criterio previsto solo con atto in data 14 novembre 2025 (divenuto lesivo solo con la successiva applicazione del sorteggio, in esito al quale la Società ricorrente è stata collocata al posto n. 100 in graduatoria, ed oggetto della presente impugnazione come atto presupposto).

2.1. In primo luogo, **originariamente l'art. 13 dell'Avviso non aveva previsto alcun criterio per differenziare le posizioni di parità nella graduatoria finale**: tale disposizione dell'Avviso risulta **palesamente irragionevole ed illegittima**, in quanto, non prevedendo alcun criterio in caso di parità, esponeva tutte le società partecipanti, al rischio di essere penalizzate ingiustamente in caso di parità, con applicazione di criteri non definiti all'inizio della procedura.

Tale situazione di rischio potenziale si è poi effettivamente concretizzata a seguito della pubblicazione di una graduatoria del tutto anomala, nella quale la maggior parte delle posizioni delle società si trova in posizione di parità di punteggio, **e nella successiva decisione di risolvere tali situazioni in base al criterio più aberrante possibile ovvero al criterio del sorteggio**, previsto con atto in data 14 novembre 2025 (cautelativamente oggetto della presente impugnazione) e concretizzatosi nella graduatoria pubblicata in data 20 novembre 2025.

*

2.2. **Tale attività amministrativa risulta essere palesamente illegittima e sommaria.**

Più in particolare, l'art. 13 dell'Avviso, stabilisce che *“Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”*, ma non specifica assolutamente che, in caso di parità di punteggio, si sarebbe dovuto applicare il criterio del sorteggio al fine di determinare la posizione delle Imprese concorrenti.

In tale contesto, **l'utilizzo del criterio del sorteggio da parte del Ministero del Turismo - peraltro emanato con un atto successivo che non ha neanche costituito una integrazione dell'art. 13 dell'Avviso - costituisce una palese violazione del principio di legalità**, secondo il quale l'Amministrazione è tenuta ad osservare quanto indicato dalla legge (sia *lex generalis* che *lex specialis*).

L'utilizzo di un criterio di attribuzione delle posizioni in situazioni di parità non previsto dal Bando si pone **in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento indicati dall'art. 97 Cost.**

Infatti, le regole negli Avvisi Pubblici vincolano in modo rigido l'Amministrazione, che è tenuta ad applicarle integralmente senza margini di discrezionalità, al fine di tutelare l'affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

A titolo esemplificativo, si veda la sentenza del **Consiglio di Stato 4 maggio 2022, n. 3492**, secondo la quale *“Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295)”*.

Nel caso di specie, il fatto che il Ministero abbia utilizzato un criterio non previsto dall'Avviso Pubblico risulta essere illegittimo, in quanto, lo stesso Ministero non ha operato in conformità rispetto a quanto indicato dal predetto Avviso (assenza di previsione del criterio del sorteggio in caso di parità tra due o più soggetti); **tale condotta ha prodotto un danno grave e diretto alla ricorrente**, in quanto, la prima graduatoria pubblicata da parte del Ministero collocava Faloria alla 56esima posizione, mentre la rettifica alla predetta graduatoria ha posizionato la medesima Società alla 100esima posizione.

Ad ogni modo, **anche qualora la Società Faloria S.P.A., mediante il riesame disposto dal Ministero del Turismo della propria posizione, dovesse non rientrare nelle posizioni utili per l'effettiva ricezione del finanziamento, sussisterebbe comunque l'interesse ad essere collocata in una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento**; sul punto si veda la sentenza del TAR Campania (sede di Salerno) Sez. III, 18 settembre 2025, n. 1522, secondo la quale *“al riguardo, deve osservarsi che: -- alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2504/2022; sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024; Catania, sez. II, n. 3651/2024”*.

* *

3. Illegittimità del provvedimento (non reso noto in alcun atto ufficiale), con il quale l'iniziale stanziamento di circa 229 milioni previsto dall'Avviso è stato sottoposto ad un “taglio” di circa 68 milioni (irragionevole, immotivato ed ingiustificato ed in violazione dell'art. 13 dell'Avviso, che prevedeva l'attribuzione del finanziamento fino all'esaurimento delle risorse), con conseguente riduzione del finanziamento complessivo a circa 162 milioni e, quindi, con conseguente ammissione al finanziamento soltanto fino alla posizione n. 28 in

graduatoria (per quanto attiene al “settore Alpi”, per il quale ha partecipato la ricorrente), con esclusione del finanziamento per la società collocatasi al posto n. 29 e per tutte le società collocate a pari merito (con punti n. 60) nella posizione immediatamente successiva, poi collocate per sorteggio nelle posizioni da n. 30 a n. 101 (tra le quali la ricorrente, collocata in posizione n. 100).

Il terzo elemento finale di chiusura nella illegittimità totale della intera procedura può essere ravvisato nella decisione - non risultante da atti formali ma da un semplice richiamo contenuto nel decreto del 27 novembre 2025, oggetto della presente impugnazione - **di ridurre il finanziamento complessivo da erogare dalla misura originaria di circa 229 milioni** prevista dal Bando **ad una misura inferiore del tutto immotivata ed ingiustificata di circa 162 milioni**.

Tale scelta amministrativa risulta essere palesemente irragionevole - oltre che del tutto immotivata ed ingiustificata in quanto non contenuta in un formale provvedimento amministrativo - e potrebbe essere stata realisticamente assunta, in totale **sviamento di potere**, per “tagliare la testa al toro” nella attribuzione della parte di contributo residua alle n. 71 società che si trovavano a pari merito in graduatoria con punti n. 60, poi distinte in graduatoria secondo l'aberrante criterio del punteggio, già contestato al paragrafo precedente, **al fine di escludere dalla effettiva concessione del finanziamento tutte le n. 71 società che si trovavano in pari posizione con n. 60 punti** (una parte consistente delle quali avrebbe avuto titolo ad ottenere la concessione del finanziamento a seconda della relativa posizione di graduatoria) e **delegittimare una prevedibile contestazione che le stesse avrebbero formulato contro l'aberrante criterio del sorteggio** (realisticamente per sostenere che tale contestazione non aveva una base di interesse a ricorrere in quanto nessuna di esse avrebbe comunque potuto ottenere la concessione del finanziamento dopo il “taglio” sopra richiamato), che peraltro ha determinato la collocazione della società ricorrente alla posizione n 100, ovvero alla penultima posizione del gruppo delle n. 71 società che si trovano a pari merito a n. 60 punti.

Peraltro, una tale eventuale eccezione sarebbe comunque del tutto infondata, in quanto la giurisprudenza già richiamata ha evidenziato la piena legittimazione a fare valere motivi di ricorso utili anche ad un miglioramento della graduatoria, pur se non ad ottenere il materiale finanziamento, in ragione del fatto che anche un semplice miglioramento di posizione della graduatoria consente maggiori *chance* di ottenere il finanziamento, in caso di successivi scorrimenti della stessa derivanti da varie ragioni, tra le quali, ad esempio, l'erogazione di finanziamenti integrativi o, nel caso in questione, l'erogazione del finanziamento complessivo originariamente presso dall'Avviso (circa 229 milioni di euro in luogo dei successivi circa 162 milioni di euro a seguito del richiamato “taglio”).

* * *

III. PROFILI RELATIVI ALLE VALUTAZIONI TECNICHE: ILLEGITTIMITÀ NELLA VALUTAZIONE TECNICA E NELLA RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ALLA SOCIETÀ RICORRENTE.

* *

1. Illegittimità del punteggio attribuito alla Società ricorrente nella valutazione del Criterio B (“*Cantierabilità*”), pari a n. 10 punti riconosciuti, anziché pari a n. 30 punti o almeno 20 punti (alla stessa effettivamente spettanti), con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 20 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 80 punti (ovvero in posizione tra n. 2 e 6, utile per la concessione del contributo), o almeno di ulteriori n. 10 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 70 punti (ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 7 a n. 23, tutte ammesse al finanziamento).

1.1. Prima di procedere allo sviluppo dei punti relativi all’attribuzione di solo n. 10 punti per il Criterio B alla Società Faloria, occorre ribadire, come già anticipato al par. I, che **ogni ricostruzione dei punteggi risulta essere il risultato di ipotesi prodotte dalla Società Faloria S.P.A.**, in quanto la stessa ha depositato presso il Ministero un’istanza di accesso agli atti, alla quale lo stesso Ministero non ha mai dato riscontro, con conseguente diniego di accesso agli atti la cui illegittimità è stata già ampiamente sottolineata al par. I.

Il Ministero del Turismo ha attribuito alla Società Faloria S.P.A. il punteggio di n. 60 punti di cui solo 10 realisticamente per il Criterio B.

*

1.2. Tali valutazioni risultano essere il risultato di un’istruttoria carente e di una palese erronea applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico.

Più in particolare, il Criterio B “*Cantierabilità*” prevedeva l’assegnazione di un punteggio crescente in base al livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta, attribuendo, tra gli altri, **10 punti per il solo “preventivo”, 20 punti per il “progetto di fattibilità tecnico-economica” e 30 punti per il “progetto esecutivo”.**

La valutazione ha evidentemente penalizzato il progetto di Faloria (Doc. 8) per la **presunta assenza di un progetto di fattibilità tecnico-economica (20 punti) e di un progetto esecutivo (30 punti)**, senza tuttavia considerare la specificità dell’intervento che avrebbe svolto la Società Faloria S.P.A..

Infatti, l’oggetto della domanda non era la realizzazione di una nuova opera, bensì una ***“revisione tecnica e in lavori di manutenzione straordinaria su impianto di risalita esistente”***.

Per tali interventi, il massimo livello di definizione tecnica giuridicamente esigibile è costituito dalla relazione tecnica (Doc. 9), dal piano degli interventi, dalla documentazione di sicurezza e dai preventivi dettagliati degli operatori qualificati (Doc. 10); **tale**

documentazione, è stata integralmente prodotta da Faloria in sede di domanda ed avrebbe dovuto fornire almeno ulteriori 20 punti oppure quantomeno ulteriori 10 punti.

Pertanto, la valutazione è viziata da un palese **travisamento dei presupposti tecnici e normativi, avendo applicato meccanicamente le categorie del Codice dei Contratti** ad un intervento che ne è escluso.

D'altronde, qualora la valutazione avesse correttamente interpretato quanto prescritto dall'Avviso Pubblico, **avrebbe dovuto riconoscere che la documentazione presentata dalla Società Faloria S.P.A. costituiva il massimo grado di dettaglio tecnico possibile** e, pertanto, attribuire un **punteggio adeguato, quantomeno pari a n. 30 punti o almeno a n. 20 punti;** anche a voler considerare che la documentazione prodotta non fosse un "*progetto esecutivo*" formale, **essa certamente integrava e superava i requisiti di un "progetto esecutivo" o quantomeno un "progetto di fattibilità tecnico-economica", meritando, quindi, i relativi n. 30 punti o almeno i relativi n. 20 punti.**

Pertanto, la valutazione avrebbe dovuto riconoscere alla Società Faloria S.P.A. il pieno raggiungimento del livello corrispondente al "*progetto esecutivo*" o quantomeno al livello di "*progetto di fattibilità tecnico-economica*", attribuendo l'integralità dei n. 30 o almeno dei n. 20 punti previsti.

Tale illegittima valutazione ha determinato la conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 20 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 80 punti (ovvero in posizione tra n. 2 e 6, utile per la concessione del contributo), o almeno di ulteriori n. 10 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 70 punti (ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 7 a n. 23, tutte ammesse al finanziamento).

*

1.3. Tra l'altro, appare evidente che l'Avviso Pubblico sia illegittimo nella parte in cui prevede l'attribuzione di punteggi "secchi" (10 o 20 punti), anziché punteggi variabili ("fino a" 10 o 20 punti), come già evidenziato al par. II.1., in modo tale da differenziare i punteggi delle varie Imprese concorrenti e attribuire un punteggio sulla base dell'effettiva valutazione del progetto presentato, così come accade anche nelle altre procedure (a titolo esemplificativo, si veda l'Avviso Pubblico del M.A.S.A.F.: MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0182458 del 22/04/2022).

Infatti, qualora l'Avviso Pubblico avesse previsto punteggi variabili ("fino a" 10 o 20), la documentazione prodotta dalla Società Faloria S.P.A., per completezza e livello di dettaglio, avrebbe superato ampiamente la soglia del mero "preventivo di spesa" (valutato 10 punti).

Pertanto, la valutazione avrebbe dovuto riconoscere alla Società Faloria S.P.A. quantomeno il raggiungimento di un livello superiore al mero "preventivo" (10 punti) e

corrispondente al "*progetto di fattibilità tecnico-economica*", attribuendo l'integralità dei n. 20 punti previsti, o quantomeno una misura intermedia tra 10 e 20.

*

2. Illegittimità della mancata attribuzione dei punteggi premiali, pari ad almeno n. 2 punti (alla stessa effettivamente spettanti), anziché pari a n. 0 punti riconosciuti, con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 2 punti (che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 62 punti, ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 29 a n. 30, che sarebbero state ammesse al finanziamento, nel caso di mancata emanazione del taglio al finanziamento generale indicato al par. II.3).

L'illegittimità della valutazione è da riferirsi anche alla **mancata attribuzione dei criteri premiali previsti dall'art. 13, comma 4, dell'Avviso Pubblico.**

Tale norma prevede l'assegnazione di un **massimo di 10 punti aggiuntivi** per iniziative meritevoli sotto specifici cinque profili (per i quali è previsto il riconoscimento di un punteggio di n. 2 punti ciascuno), tra cui (lett. B) il "*ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento*".

Nel caso specifico della Società Faloria S.P.A., l'intervento proposto ed inserito nel progetto era specificamente volto ad aumentare gli standard di sicurezza dell'impianto, e pertanto la proposta progettuale meritava, almeno, il riconoscimento del **criterio premiale B** "*ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita ed innevamento*" ed il **conseguente punteggio premiale di 2 punti**.

Con tale punteggio, la ricorrente avrebbe raggiunto un totale di 62 punti, (che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 62 punti, ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 29 a n. 30, che sarebbero state ammesse al finanziamento, nel caso di mancata emanazione del taglio al finanziamento generale indicato al par. II.3).

* * * *

II. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI RIESAME A SEGUITO DI REMAND, E, IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA, AI SENSI DELL'ART. 55.10. CPA.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si richiamano i profili evidenziati nei motivi di diritto.

*

Il **periculum in mora** risulta evidente, infatti, in quanto il mancato inserimento della Società Faloria S.P.A. tra i soggetti che effettivamente riceveranno il finanziamento (previsto per i soggetti inseriti dalla posizione n. 1 alla posizione n. 28) crea un pregiudizio grave ed irreparabile alla situazione giuridica della stessa Società, **la quale non riceverebbe alcun finanziamento relativo al proprio progetto, pari a 2.153.000,00 euro**, circa a seguito di una non corretta

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

valutazione del proprio progetto con conseguente collocazione alla posizione n. 100 della graduatoria, con conseguente **grave perdita di liquidità**, che avrebbe consentito alla stessa di **realizzare il proprio progetto** con miglioramento delle condizioni generali a livello sciistico.

E', pertanto, necessario che il Collegio emani un provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria, con conseguente **sospensione della erogazione dei relativi finanziamenti, in quanto la relativa corresponsione ai soggetti controinteressati potrebbe determinare la perdita di ogni possibilità per la società ricorrente di ottenere il finanziamento**, anche in esito ad una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, in quanto, nel frattempo, il finanziamento complessivo potrebbe essere stato ormai irreversibilmente erogato *in toto*.

I gravi vizi evidenziati contro riferimento alla intera procedura rilevano come la cattiva gestione amministrativa della stessa abbia determinato un **grave danno all'interesse generale**, con riduzione del finanziamento complessivo di circa 70 milioni di euro, situazione che impone un approfondimento in sede giurisdizionale (accesso e remand) ed una decisione del presente giudizio in tempi ragionevoli nell'interesse della società ricorrente e nell'interesse generale.

*

1. In via principale, si richiede, innanzitutto, la sospensione del Decreto di approvazione di della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 dal Ministero Del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, con conseguente riesame dei punteggi attribuiti con particolare riferimento alla posizione della Società Faloria S.P.A..

2. In via subordinata, per evitare il grave pregiudizio causato alla Società Faloria S.P.A. dalla non corretta valutazione del punteggio ad essa attribuito, si chiede la celere fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

* * *

P.Q.M

Si chiede:

I. **In via istruttoria ed in accoglimento della parte di ricorso relativa impugnazione del diniego di accesso agli atti, di ordinare all'Amministrazione il deposito di tutti gli atti relativi alla posizione della società ricorrente;**

II. **in sede cautelare:**

1. in via principale, la sospensione del Decreto di approvazione della graduatoria (e di tutti i provvedimenti impugnati così come indicati in epigrafe), nonché, conseguentemente, degli atti successivi di erogazione dei vari finanziamenti e l'emanazione di un ordine di riesame del punteggio assegnato alla società ricorrente;
2. in via subordinata, di disporre la celere fissazione dell'Udienza Pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

II. nel merito:

- 1. di annullare i provvedimenti impugnati, così come indicati in epigrafe;**
- 2. di accertare il titolo della Società Faloria S.P.A. ad ottenere l'intero contributo (euro 2.153.000,00) e condannare il Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.**

III. sotto il profilo del contraddittorio, considerata anche la sussistenza di profili di illegittimità dell'intera procedura, di ordinare all'Amministrazione di disporre l'integrazione del contraddittorio alternativamente o cumulativamente alle seguenti società, secondo l'opportuna valutazione del Collegio:

- 1) nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo nel settore "Alpi" e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 27 in graduatoria finale);**
- 2) nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 28 in graduatoria finale);**
- 3) nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla relativa procedura e che sono stati collocati in graduatoria in posizione di ammissione della richiesta, ma in posizione non utile per ottenere il contributo (dalla posizione n. 29 alla n. 199 in graduatoria finale);**
- 4) nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla relativa procedura;**
- 5) in particolare, si chiede di estendere il contraddittorio, tramite autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41.4. CPA per l'integrazione del contraddittorio, in via generale, a tutti i soggetti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico in questione (in particolare, a tutti i soggetti che si sono classificati nelle prime n. 28 posizioni, i quali riceveranno il finanziamento previsto dall'Avviso, nonché a tutti i soggetti che hanno presentato o che presenteranno ricorso al TAR Lazio avverso la propria posizione nella relativa graduatoria, che potrebbero, quindi, sopravanzare la Società ricorrente nella relativa graduatoria).**

Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari.

Roma 19 gennaio 2026

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(avv. Stefano Campoccia)